



NOVEMBRE 2014: NOVITÀ 2

- 1 Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 - Modifiche alla disciplina e riapertura dei termini di presentazione delle domande..... 2
- 2 Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato - Nuovi termini di presentazione delle istanze3
- 3 Enti non commerciali che adottano il regime agevolato della L. 398/91 - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro 3
- 4 Credito IVA trimestrale - Modifica della scelta tra compensazione e rimborso 4
- 5 Cessioni all'esportazione a cura del cessionario - Prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea4
- 6 Modello di dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale5
- 7 Manifestazioni a premio - Ambito applicativo delle fattispecie escluse 7
- 8 Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Rimodulazione 8
- 9 Concessione di un contributo per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese - Provvedimento attuativo 9
- 10 *Start up* innovative - Concessione di finanziamenti "*smart & start*" 11

DICEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 18

1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Il DM 3.10.2014 (pubblicato sulla <i>GU.</i> 12.11.2014 n. 263) ha integrato, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 9-<i>septies</i> del DL 12.5.2014 n. 74 (conv. L. 26.6.2014 n. 93), il DM 23.12.2013, recante le disposizioni attuative del credito d'imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 (art. 67-<i>octies</i> del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134).</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 28.11.2014 ha quindi riaperto i termini di presentazione delle istanze per l'attribuzione del suddetto credito d'imposta, in relazione agli anni 2012 e 2013 (originariamente previsti dal 14.4.2014 al 30.6.2014).</p>
1.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Hanno diritto al credito d'imposta in commento le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20.5.2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dal terremoto del 20 e 29.5.2012 e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verifica, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, oppure a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per effetto del sisma, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità dell'immobile; • hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verifica, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito. <p>Il credito d'imposta è, inoltre, riconosciuto alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro, previsti dall'art. 3 co. 8, 8-<i>bis</i> e 10 del DL 74/2012.</p>
1.2	<p>COSTI AGEVOLABILI</p> <p>Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31.12.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati; • per la realizzazione degli interventi volti all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica; • al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
1.3	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Per il riconoscimento del credito d'imposta relativo ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui sopra devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.12.2014 al 29.12.2014; • in via telematica, utilizzando il <i>software</i> denominato "Creditosisma2012", disponibile gratuitamente sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle Entrate.
1.4	<p>ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.6.2014</p> <p>Le istanze presentate entro il 30.6.2014 restano valide.</p> <p>I soggetti che hanno già presentato istanza entro il 30.6.2014 possono, comunque, sostituire la richiesta presentando una nuova domanda nei nuovi termini sopra indicati.</p>

2	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
	<p>Con il DM 10.10.2014 (pubblicato sulla G.U. 18.11.2014 n. 268) sono stati modificati i termini per la presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, di cui all'art. 24 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134.</p> <p>La modifica si è resa necessaria considerato che, per mero errore materiale, nel precedente DM 28.7.2014 erano stati indicati termini iniziali di presentazione delle istanze cadenti di sabato o di domenica.</p>
2.1	<p>ISTANZE RELATIVE ALLE ASSUNZIONI 2013</p> <p>Le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 possono quindi essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 12.1.2015 (in luogo del precedente 10.1.2015, cadente di sabato); • al 31.12.2015.
2.2	<p>ISTANZE RELATIVE ALLE ASSUNZIONI 2014</p> <p>Le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014 possono quindi essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'11.1.2016 (in luogo del precedente 10.1.2016, cadente di domenica); • al 31.12.2016.
2.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le istanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite l'apposita procedura informatica accessibile all'indirizzo https://cipaq.mise.gov.it; • sono processate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. <p>La trasmissione telematica delle istanze viene comunque bloccata a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili.</p>
3	ENTI NON COMMERCIALI CHE ADOTTANO IL REGIME AGEVOLATO DELLA L. 398/91 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI SUPERIORI A 516,46 EURO
	La ris. Agenzia Entrate 19.11.2014 n. 102 ha precisato che l'obbligo di cui all'art. 25 co. 5 della L. 133/99, che prevede la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro, si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.
3.1	<p>FINALITÀ DELLA TRACCIABILITÀ</p> <p>L'obbligo di tracciabilità in esame è finalizzato ad assicurare all'Amministrazione finanziaria la possibilità di operare in maniera efficace i necessari controlli; da ciò l'Agenzia delle Entrate desume la volontà del legislatore di estenderne l'applicazione in relazione a tutti i soggetti che si avvalgano del regime di favore di cui alla L. 398/91.</p>
3.2	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Oltre alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, espressamente previsti dall'art. 25 co. 5 della L. 133/99, l'obbligo di tracciabilità riguarda quindi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le associazioni senza fini di lucro; • le associazioni <i>pro loco</i>; • le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
3.3	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Rientrano nella disciplina in esame tutte le somme incassate o pagate di importo superiore a 516,46 euro, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i versamenti ricevuti a titolo di quote associative, di erogazioni liberali (ferme restando specifiche disposizioni più restrittive), di contributi a qualsiasi titolo corrisposti e di altri proventi;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • i pagamenti effettuati dall'associazione per operazioni inerenti l'attività svolta, in particolare i compensi erogati ai lavoratori (subordinati e autonomi) di cui si avvale.
3.4	<p>STRUMENTI TRACCIABILI</p> <p>I versamenti e i pagamenti di somme di importo superiore a 516,46 euro devono, quindi, essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione (es. bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari o postali, ecc.); • mediante carte di credito o bancomat; • altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, gli assegni non trasferibili.
3.5	<p>EFFETTI DELLA VIOLAZIONE</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91, con applicazione del regime fiscale ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito della tracciabilità; • l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, prevista dall'art. 11 del DLgs. 471/97.
4	<p>CREDITO IVA TRIMESTRALE - MODIFICA DELLA SCELTA TRA COMPENSAZIONE E RIMBORSO</p>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2014 n. 99 ha chiarito che i contribuenti possono rettificare la scelta effettuata nel modello TR relativamente all'utilizzo del credito IVA trimestrale (a rimborso o in compensazione), anche successivamente ai termini per la presentazione del modello.</p> <p>Nell'ordinamento, difatti, non è prevista alcuna norma che sancisca il principio dell'immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR.</p>
4.1	<p>VARIAZIONE DA RIMBORSO A COMPENSAZIONE</p> <p>Il contribuente può variare la scelta operata, anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l'utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso. A tal fine, è opportuno verificare con l'ufficio competente per il rimborso che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia già stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento in favore del contribuente, infatti, la rettifica del modello TR non è consentita.</p> <p>Nell'ipotesi in cui sia stato utilizzato in compensazione il credito IVA trimestrale già chiesto a rimborso, senza aver provveduto a rettificare il modello TR, si realizza l'ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 (sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato).</p>
4.2	<p>VARIAZIONE DA COMPENSAZIONE A RIMBORSO</p> <p>La modifica della scelta da compensazione a rimborso, invece, può essere eseguita a condizione che il credito IVA trimestrale non sia già stato utilizzato in compensazione.</p>
4.3	<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA</p> <p>In entrambi i suddetti casi, la rettifica delle modalità di utilizzo del credito IVA trimestrale oltre i termini per la presentazione del modello TR, mediante presentazione di un nuovo modello, non può essere esercitata oltre la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA. La dichiarazione, infatti, deve essere compilata in conformità alla scelta definitiva del contribuente.</p>
5	<p>CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE A CURA DEL CESSIONARIO - PROVA DELL'USCITA DEI BENI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA</p>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2014 n. 98 ha chiarito che le cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario, di cui all'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, possono essere operate in regime di non imponibilità IVA anche qualora il cedente dimostri l'avvenuta uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea successivamente al termine di 90 giorni.</p>

<i>segue</i>	Il chiarimento dell’Agenzia si fonda sui principi definiti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19.12.2013, relativa alla causa C-563/12.
5.1	<p>PRINCIPI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE</p> <p>Nella citata sentenza, la Corte di Giustizia UE ha valutato la legittimità del termine di 90 giorni, per fornire la prova dell’effettiva esportazione dei beni, ai fini della non imponibilità IVA della cessione, come previsto dalla legislazione ungherese (analoga a quella italiana).</p> <p>L’art. 146 della direttiva 2006/112/CE non definisce un termine preciso entro il quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione europea, affinché possa applicarsi il regime di non imponibilità IVA. Resta fermo, secondo la Corte di Giustizia, che gli Stati membri possano stabilire un <i>“termine ragionevole per le esportazioni (...), al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione”</i>.</p> <p>Tanto premesso, secondo i giudici, una normativa nazionale che subordini l’applicazione del regime di non imponibilità IVA ad un termine per l’uscita della merce, senza però consentire al soggetto passivo di dimostrare che la condizione per beneficiare dello stesso è stata comunque soddisfatta, eccede quanto necessario per contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.</p>
5.2	<p>RECUPERO DELL’IVA ASSOLTA SULLA CESSIONE</p> <p>Nell’ipotesi in cui il cedente abbia prudenzialmente applicato l’IVA relativa all’operazione di cessione all’esportazione e fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni oltre il termine di 90 giorni, è consentito il “recupero” dell’imposta già versata, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota di variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello di esportazione; • istanza di rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto impositivo.
6	<p>MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 14.11.2014 n. 146313 ha approvato il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale, dando attuazione all’art. 1 co. 597 della L. 27.12.2013 n. 147.</p>
6.1	<p>PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>L’imposta di bollo può essere corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. “contrassegno telematico” che ha sostituito le “vecchie” marche da bollo); • per determinati atti e documenti, in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l’apposita autorizzazione all’Agenzia (oppure, senza alcuna autorizzazione, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione telematica di domande, denunce e atti al Registro delle imprese); • dalle imprese e dai professionisti, in relazione ai documenti informatici fiscalmente rilevanti, mediante il modello F24, ai sensi del DM 17.6.2014.
6.2	<p>AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE</p> <p>Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per determinate categorie di atti, stabilite con il DM 7.6.73, in relazione ai soggetti interessati che abbiano richiesto l’apposita autorizzazione; • negli altri casi previsti dalla legge, anche in assenza di autorizzazione.
6.3	<p>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE</p> <p>La domanda di autorizzazione contiene l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti dall’ente durante l’anno.</p> <p>Sulla base di tale indicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate liquida per la prima volta l’imposta provvisoriamente dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione ed il 31 dicembre.</p> <p>Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i contribuenti autorizzati al paga-</p>

	<p>mento dell'imposta di bollo in modo virtuale presentano all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa; • gli altri elementi utili per la liquidazione definitiva dell'imposta; tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. <p>Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha quindi approvato il modello da utilizzare per effettuare tale dichiarazione.</p>
6.4	<p>DICHIARAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AL BOLLO VIRTUALE</p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione, ai fini dell'imposta di bollo da corrispondere in modo virtuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli atti e dei documenti emessi nell'anno precedente; • in caso di rinuncia, degli atti e dei documenti emessi tra il primo gennaio dell'anno precedente e la data in cui ha effetto la rinuncia. <p>Atti trasmessi telematicamente al Registro delle imprese</p> <p>Il provv. Agenzia Entrate 14.11.2014 e le istruzioni al modello non chiariscono se il nuovo modello debba essere utilizzato anche dai soggetti tenuti alla presentazione telematica di domande, denunce e atti all'ufficio del Registro delle imprese, in relazione all'imposta fissa di cui all'art. 1 co. 1-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Questi soggetti, infatti, pur corrispondendo l'imposta di bollo in modo virtuale, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione a tale modalità di pagamento (art. 2 del DM 17.5.2002 n. 127).</p> <p>Atteso che il modello approvato col provv. 14.11.2014 sembra rivolto ai soli soggetti dotati di autorizzazione (tanto che gli estremi dell'autorizzazione e la data del suo rilascio devono essere indicati nel modello), si ritiene che, dall'1.1.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che non sono autorizzati al pagamento dell'imposta in modo virtuale, ma utilizzano tale metodo di pagamento per i soli atti presentati telematicamente al Registro delle imprese, come previsto dall'art. 2 del DM 17.5.2002 n. 127, non sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello, ma possono continuare ad utilizzare le modalità di comunicazione finora adottate (consistenti nella presentazione, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero degli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese durante l'anno); • i soggetti che siano autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale includono nella dichiarazione da presentare entro il 2.2.2015 (poiché il 31.1.2015 cade di sabato) anche gli atti presentati telematicamente al Registro delle imprese (indicandoli nel quadro A, destinato agli atti soggetti ad imposta fissa, con il "codice documento" 1, 2 o 3, come previsto dalla Tabella A, allegata alle istruzioni al modello).
6.5	<p>CONTENUTO DEL MODELLO</p> <p>Il nuovo modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale si compone infatti di un frontespizio e di 4 quadri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il frontespizio contiene, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, tra cui gli estremi dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario; • il "quadro A" è dedicato all'indicazione degli "Atti e documenti soggetti a imposta fissa" per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; • il "quadro B" riguarda gli "Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale" per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; • il "quadro C" individua i "Versamenti effettuati" relativi alla liquidazione prov-

	<p>visoria per l'anno di riferimento della dichiarazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il "quadro D", denominato "Riepilogo imposta da dichiarazione", riporta, in forma riassuntiva, quanto dichiarato dal contribuente.
6.6	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p> <p>Il nuovo modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline; • oppure avvalendosi di intermediari abilitati (es. dottori commercialisti). <p>A tal fine, il provvedimento in esame ha approvato anche le relative specifiche tecniche.</p>
6.7	<p>DECORRENZA</p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato, per la dichiarazione degli atti emessi nell'anno precedente, dall'1.1.2015.</p> <p>Pertanto, esso dovrà essere utilizzato per la dichiarazione da presentare telematicamente entro il 2.2.2015 (poiché il 31.1.2015 cade di sabato), in relazione agli atti e documenti emessi dall'1.1.2014 al 31.12.2014.</p>
6.8	<p>PERIODO TRANSITORIO</p> <p>È previsto un periodo transitorio, dall'1.1.2015 al 31.12.2015, durante il quale le dichiarazioni da inviare a seguito di rinuncia all'autorizzazione (anche ove avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie) devono essere presentate in formato cartaceo, presso l'ufficio territoriale competente.</p>
7	<p>MANIFESTAZIONI A PREMIO - AMBITO APPLICATIVO DELLE FATTISPECIE ESCLUSE</p>
	<p>La nota del Ministero dello Sviluppo economico 20.11.2014 n. 205930 definisce l'ambito applicativo di alcune fattispecie di esclusione dalla disciplina delle manifestazioni a premio dettata dal DPR 430/2001. In particolare vengono esaminati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale; • le operazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni utilizzabili su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.
7.1	<p>CONCORSI PER LA PRODUZIONE DI OPERE O PROGETTI</p> <p>I concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, beneficiano dell'esclusione dalla disciplina delle manifestazioni a premio qualora l'iniziativa abbia le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prenda in considerazione le capacità e l'abilità dei partecipanti di produrre determinate opere negli ambiti indicati dalla norma; • non sia richiesto nessun preventivo acquisto (circostanza che farebbe assumere all'iniziativa uno scopo commerciale); • i premi rappresentino per il vincitore, alternativamente, un corrispettivo di prestazione d'opera, un riconoscimento del merito personale, oppure un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
7.2	<p>OPERAZIONI ATTRIBUTIVE DI BUONI SPESA</p> <p>Le operazioni che, a fronte del sostenimento di una spesa, attribuiscono al soggetto un premio rappresentato da un buono da utilizzare su una spesa successiva beneficiano dell'esclusione dalla disciplina delle manifestazioni a premio qualora soddisfino determinati presupposti.</p> <p>Nozione di spesa</p> <p>La spesa che dà diritto al conferimento del buono può essere costituita da uno o più prodotti specifici (es. una bottiglia di olio della marca X), oppure da una spesa generica (cioè composta da prodotti non definiti).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Nozione di buoni</p> <p>Il buono può essere rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un “buono acquisto”, che dà diritto a ricevere gratuitamente uno o più prodotti e/o servizi fino al conseguimento dell’importo nominale del buono stesso; • un “buono sconto”, che dà diritto a sconti, in percentuale o per l’importo pari al suo valore nominale, sul prezzo dei prodotti e/o servizi per il cui acquisto viene utilizzato. <p>Il buono può maturare a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un unico acquisto di qualsiasi importo; • un acquisto che raggiunga un importo minimo (es. 50,00 euro); • più acquisti documentati attraverso la raccolta dei dati di spesa su particolari supporti (es. le c.d. “carte fedeltà”) e/o la consegna di un determinato numero di prove documentali di acquisto (es. i c.d. “punti”). <p>Limitazioni all’utilizzo dei buoni</p> <p>I predetti buoni possono prevedere limitazioni circa i prodotti con essi acquistabili o scontabili, purché la restrizione sia operata per categorie di prodotti e consentendo ampia libertà di scelta alla spesa successiva (es. il buono sconto del 20% maturato a fronte di una spesa generica può essere consumato solo sui prodotti dell’ortofrutta acquistati con la spesa successiva).</p> <p>Esercizi in cui i buoni sono spendibili</p> <p>I buoni possono essere spesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel medesimo punto vendita che li ha consegnati, oppure in punti vendita diversi, purché facenti parte della medesima ditta o aventi la stessa insegna del punto vendita del soggetto promotore; • in caso di organizzazione di un’iniziativa promozionale da parte di più imprese promotrici o associate, nell’ambito complessivo dei punti vendita delle medesime imprese promotrici o associate.
<p>8</p>	<p>INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO - RIMODULAZIONE</p> <p>L’art. 1 co. 3 - 6 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, ha previsto la rimodulazione degli incentivi (certificati verdi o tariffe onnicomprensive) riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, diversi da quelli fotovoltaici. Con il DM 6.11.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.11.2014 n. 268) sono state emanate le disposizioni attuative con riferimento alla suddetta rimodulazione.</p>
<p>8.1</p>	<p>OPZIONI PER LA RIMODUZIONE DEGLI INCENTIVI</p> <p>I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo; in tal caso, per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica; • optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto; in tal caso, il produttore accede ad un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto (calcolato sulla base dell’allegato 1 al suddetto DM 6.11.2014), da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante incrementato di 7 anni.

8.2	<p>TERMINE PER COMUNICARE L'OPZIONE AL GSE</p> <p>L'opzione relativa alla rimodulazione dell'incentivo deve essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 17.2.2015 (90 giorni dal 19.11.2014, data di entrata in vigore del DM 6.11.2014); • mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici spa (GSE); • con modalità che saranno definite dallo stesso GSE e pubblicate sul relativo sito Internet (www.gse.it).
9	<p>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p>
	<p>Con il DM 23.9.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.11.2014 n. 269) sono stati definiti lo schema <i>standard</i> di bando e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto, sotto forma di <i>voucher</i>, di cui all'art. 6 co. 1 - 3 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, volti a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammmodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.</p>
9.1	<p>IIMPRESSE INTERESSATE</p> <p>Possono presentare la domanda per la concessione del <i>voucher</i> le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si qualificano come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi del DM 18.4.2005, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; • non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti "<i>de minimis</i>"; • hanno sede legale e/o un'unità locale attiva sul territorio nazionale e sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; • non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del <i>voucher</i>; • non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
9.2	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>Il <i>voucher</i> è finalizzato a sostenere l'acquisto di <i>software</i>, <i>hardware</i> o servizi che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il miglioramento dell'efficienza aziendale; • la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; • lo sviluppo di soluzioni di <i>e-commerce</i>; • la connettività a banda larga e ultralarga; • il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; • la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. <p>I servizi e le soluzioni informatiche descritte devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del <i>voucher</i>.</p>
9.3	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il <i>voucher</i> può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili; • nel limite delle risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro); • nel rispetto del regime “<i>de minimis</i>”.
9.4	<p>CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le istanze di accesso all’agevolazione devono riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; • l’elenco e la quantificazione complessiva delle spese agevolabili da sostenere; • l’importo del <i>voucher</i> richiesto. <p>Le domande devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per via telematica; • attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it); • nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento. <p>Ai suddetti fini, l’impresa deve disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante; • della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione.
9.5	<p>PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE</p> <p>Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze ed effettuate le opportune verifiche, il Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina l’importo delle spese ammissibili e del <i>voucher</i> concedibile per ciascuna impresa beneficiaria; • procede al riparto delle risorse, tenendo conto della dotazione finanziaria complessiva (100 milioni di euro); • comunica l’avvenuta assegnazione del <i>voucher</i> mediante l’adozione di un provvedimento di concessione del beneficio, anche cumulativo per più imprese.
9.6	<p>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un’unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche agevolabili; • secondo le disposizioni operative che saranno fissate con un successivo provvedimento.
9.7	<p>MONITORAGGIO, ISPEZIONI E CONTROLLI</p> <p>In ogni fase del procedimento, il Ministero dello Sviluppo economico può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del <i>voucher</i>; • il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa; • la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall’impresa beneficiaria; • la sussistenza e la regolarità della documentazione prodotta.
9.8	<p>REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa; • risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; • risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria; • non siano rispettati i termini e le modalità per la presentazione delle richieste; • intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti

	<p>della medesima di una procedura concorsuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo con altri contributi pubblici sulle medesime spese agevolabili.
9.9	<p>ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contenuti del modello di domanda; • le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze; • le modalità di concessione del <i>voucher</i>; • gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse.
10	<p>START UP INNOVATIVE - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI “SMART & START”</p> <p>Con il DM 24.9.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.11.2014 n. 264) è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di <i>start up</i> innovative (c.d. finanziamenti “<i>smart & start</i>”).</p> <p>Il predetto regime di aiuto sostituisce il precedente regime disciplinato dal DM 6.3.2013 e dal DM 30.10.2013.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare esplicativa di prossima emanazione, provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire ulteriori specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili; • individuare i termini e le modalità di presentazione delle domande.
10.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni in commento le <i>start up</i> innovative, costituite da non più di 48 mesi (come previsto dal DL 179/2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione (Regolamento UE 651/2014); • con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale (le imprese non residenti devono dimostrare l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicato alle <i>start up</i> innovative e la disponibilità di almeno una sede nel territorio italiano). <p>Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una <i>start up</i> innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto <i>start up</i>, purché l'impresa sia formalmente costituita entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 del DL 179/2012; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo economico un ordine di recupero; • non essere “in difficoltà”, secondo quanto previsto dall'art. 2, <i>sub</i> 18, del Regolamento di esenzione. <p>Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data; • entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti da Invitalia (soggetto gestore), nel caso dei soggetti richiedenti persone fisiche che intendono costituire una <i>start up</i> innovativa.

<p>10.2</p>	<p>ESCLUSIONI</p> <p>Non sono ammissibili agli aiuti in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione; • le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di funzionamento dell'Unione europea; • le imprese operanti del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio 2010/787/UE. <p>Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.</p>
<p>10.3</p>	<p>OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; • e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale; • e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. <p>I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento e/o il sostenimento di alcuni costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili da 100.000,00 a 1.500.000,00 euro.</p>
<p>10.3.1</p>	<p>PROGRAMMI DI INVESTIMENTO</p> <p>Rientrano nell'agevolazione i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; • componenti <i>hardware</i> e <i>software</i> funzionali al progetto; • brevetti e licenze; • certificazioni, <i>know-how</i> e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; • progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. <p>I suddetti beni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere ammortizzabili; • essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto; • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; in particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; • figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni; • essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con modalità che saranno indicate nella circolare di prossima emanazione.

<p><i>segue</i></p>	<p>Non sono ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; • effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; • relative a commesse interne; • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; • di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse e scorte. <p>Avvio e realizzazione dei piani di investimento</p> <p>I programmi di investimento sopra descritti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; • realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
<p>10.3.2</p>	<p>COSTI DI ESERCIZIO</p> <p>Nell'ambito dei piani di impresa, sono ammissibili anche i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa, ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; • quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione; • canoni di <i>leasing</i> ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui al punto precedente; gli interessi relativi ai predetti canoni di <i>leasing</i> sono ammissibili nella misura massima di cui al primo punto; • costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (in Italia o all'estero), ovvero in possesso di laurea magistrale (requisiti di cui all'art. 25 co. 2 lett. h) n. 2) del DL 179/2012); • licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale; • licenze relative all'utilizzo di <i>software</i>; • servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati.
<p>10.4</p>	<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un finanziamento agevolato; • servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
<p>10.4.1</p>	<p>FINANZIAMENTI AGEVOLATI</p> <p>I finanziamenti agevolati, senza interessi, sono riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella forma della sovvenzione rimborsabile; • per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili; • nei limiti previsti dall'art. 22 co. 3 lett. a) del Regolamento di esenzione.

<p><i>segue</i></p>	<p>In particolare, tali finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno una durata massima di 8 anni; • sono regolati a “tasso 0”; • sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; • non sono assistiti da forme di garanzia. <p>Start up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia Per le <i>start up</i> innovative localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso; • la quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22 co. 3 lett. c) del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22 co. 4. <p>Start up con specifica compagine sociale L'importo del finanziamento agevolato è pari all'80% delle spese ammissibili nel caso di <i>start up</i> innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne; • ovvero preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.
<p>10.4.2</p>	<p>SERVIZI DI TUTORAGGIO TECNICO-GESTIONALE Tali servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono erogati alle imprese beneficiarie da Invitalia; • sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le <i>start up</i> innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al <i>marketing</i>, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico; • spettano nei limiti del Regolamento <i>de minimis</i> n. 1407/2013, ovvero del Regolamento <i>de minimis</i> n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. <p>Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro, per le imprese localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano; • 7.500,00 euro, per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.
<p>10.5</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello; • nei limiti delle disponibilità finanziarie. <p>Le domande, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a Invitalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di prossima emanazione; • secondo modalità e termini stabiliti dalla medesima circolare. <p>Le domande presentate prima del termine iniziale previsto dalla circolare sono irricevibili.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Esaurimento delle risorse disponibili</p> <p>In caso di esaurimento delle risorse disponibili, comunicato dal Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è prevista la chiusura anticipata dello “sportello”; • i soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte, potranno richiedere, a proprie spese, la restituzione dell’eventuale documentazione inviata. <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.</p>
<p>10.6</p>	<p>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE</p> <p>Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione o di completamento; • in tempo utile affinché possano essere deliberate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa. <p>Invitalia procede all’istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa; • carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; • potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo <i>business</i>, delle strategie di <i>marketing</i>; • sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa; • fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa. <p>Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l’accesso alle agevolazioni è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle <i>start up</i> innovative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno conseguito il “<i>rating</i> di legalità”; • finanziano il piano di impresa per almeno il 30% del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle <i>start up</i> innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del DLgs. 24.2.98 n. 58. <p>La circolare ministeriale di prossima emanazione fornirà ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all’<i>iter</i> di valutazione, ivi inclusa l’indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell’accesso all’agevolazione.</p>
<p>10.7</p>	<p>CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni, concesse da Invitalia, sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra Invitalia e l’impresa beneficiaria, che ne regola i tempi e le modalità di erogazione.</p> <p>Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la richiesta unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d’acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, in relazione a titoli di spesa, anche singoli, per un importo almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • in alternativa, è possibile richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipo, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. <p>In alternativa alle suddette modalità di erogazione, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni, possono essere erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base di fatture di acquisto non quietanzate; • secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico; • subordinatamente alla stipula tra Ministero, Invitalia e ABI di un'apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte di Invitalia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti.
<p>10.8</p>	<p>SOSPENSIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO</p> <p>Prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, Invitalia effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.</p> <p>Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invitalia può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi; • ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è prevista la revoca totale delle agevolazioni. <p>La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato è, altresì, disposta nel caso in cui, a seguito di controlli o ispezioni in loco, Invitalia rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invitalia può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa; • ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.
<p>10.9</p>	<p>REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del DL 179/2012 per la qualificazione di <i>start up</i> innovativa; • l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate da Invitalia; • l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; • l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti beni mobili e diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; • relativamente alle <i>start up</i> innovative localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano, l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; • nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra esposte, dopo la sospensione del finanziamento agevolato; • l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; • l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo; • negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di prossima emanazione, nonché nel contratto di finanziamento.
<p>10.10</p>	<p>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni in commento non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di <i>de minimis</i>, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.</p> <p>Resta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento di esenzione, la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662, in base ai criteri e alle modalità semplificate di cui al DM 26.4.2013, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2014	Saldo IMU 2014	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2014; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
16.12.2014	Saldo TASI 2014	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento, in relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo dovuto per il 2014, se le relative delibere sono state inviate dai Comuni al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10.9.2014 e pubblicate sull'apposito sito entro il 18.9.2014 (in tal caso, si doveva versare la prima rata, a seconda dei casi, entro il 16.6.2014 o il 16.10.2014); • dell'intero ammontare dovuto per il 2014, se le relative delibere non sono state inviate dai Comuni al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10.9.2014.
16.12.2014	Rivalutazione beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno rivalutato i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012, devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
16.12.2014	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2014. L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2013; • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2014. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2015.</p>
16.12.2014	Versamento acconti da 730/2014	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2014, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2014	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 16.2.2014 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all'anno 2013.
16.12.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2014.
18.12.2014	Regolarizzazione modelli 770/2014	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> 770/2014 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti); 770/2014 Ordinario. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, della prevista sanzione ridotta.
19.12.2014	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare, entro le ore 14.00, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2013; al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it.
29.12.2014	Regolarizzazione modelli UNICO, IRAP e CNM 2014	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> UNICO 2014 (comprensivo dell'eventuale dichiarazione IVA); IRAP 2014 (se soggetto passivo); CMN 2014 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, della prevista sanzione ridotta.
29.12.2014	Regolarizzazione modelli IVA 2014	<p>I soggetti titolari di partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA "separata" (modello IVA 2014).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; la corresponsione della prevista sanzione ridotta.
29.12.2014	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo all'anno 2014.
29.12.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di novembre 2014; in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2014, appositamente contrassegnati; devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
29.12.2014	Credito d'imposta terremotati 2012	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, danneggiati dal terremoto del maggio 2012, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le nuove richieste di attribuzione del credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, ovvero per la realizzazione di interventi di miglioramento antisismico; negli anni 2012 e 2013; in sostituzione o ad integrazione di quelle presentate entro il 30.6.2014.
30.12.2014	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2013.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
30.12.2014	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2013.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
30.12.2014	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'anno 2013; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
30.12.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2014 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2014. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.12.2014	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2014	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2014, la cui scadenza del termine era l'1.12.2014, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.
31.12.2014	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono presentare ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per l'anno 2015; • mediante raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Si segnala che l'art. 27 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali prevede la trasmissione della dichiarazione in esame anche tramite posta elettronica certificata (PEC) e la validità della dichiarazione fino a revoca o alla perdita dei requisiti; le nuove modalità dovranno però essere disciplinate da un DM attuativo.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2014	Comunicazione relativa agli studi di settore	<p>I contribuenti soggetti agli studi di settore possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposito programma informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014); • ovvero la presenza di una causa di esclusione o di inapplicabilità.
31.12.2014	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2013, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2014 o UNICO 2014 PF).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2014	Rimborsi modelli 730/2014 integrativi	<p>I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2014 integrativo, i relativi rimborsi.</p>
31.12.2014	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2015.</p>
31.12.2014	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2015. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2014	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, a decorrere dall'anno 2014; • mediante trasmissione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati) dell'apposito modello.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere esercitata entro la fine del primo periodo d’imposta cui si riferisce.</p> <p>Si segnala che l’art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali prevede la comunicazione dell’opzione con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, ma a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti “solari”).</p>
31.12.2014	Consolidato fiscale mondiale	<p>I soggetti IRES “solari” devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposito interpello al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), a decorrere dall’anno 2014.</p> <p>Per i soggetti “non solari”, l’interpello deve essere presentato entro la fine del primo periodo d’imposta cui si riferisce l’opzione.</p>
31.12.2014	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d’imposta 2015; • redatta sull’apposito modello; • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2014	Comunicazione operazioni “ <i>black list</i> ”	<p>I soggetti IVA che nel mese di novembre 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “paradisi fiscali”, di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare le comunicazioni relative ai mesi di ottobre e novembre 2014, appositamente contrassegnate; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello polivalente”.</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla “<i>black list</i>” italiana dei “paradisi fiscali”.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Si segnala però che l'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali prevede solo più la comunicazione annuale delle operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000,00 euro, a decorrere dalle operazioni poste in essere nell'anno 2014. Le comunicazioni in esame potrebbero quindi non essere più dovute.
31.12.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di novembre 2014. È obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
31.12.2014	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2014 al 30.6.2014: <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare presso un ufficio postale il modello UNICO 2014 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2012 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013.
31.12.2014	Contributo Albo autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2014, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2015: <ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.